

numero			Bellinzona
1059	cl	1	18 marzo 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente
a.c.a. sig. Martin Baumann
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
martin.baumann@bafu.admin.ch*

Modifica dell'Ordinanza sulla caccia (OCP)

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolto nell'indagine conoscitiva promossa dal vostro Ufficio nelle scorse settimane sul tema in oggetto. Al riguardo esponiamo di seguito le nostre osservazioni che riassumono e completano i preavvisi espressi dai nostri servizi tecnici (allegati per completezza di esposizione).

Il tema in oggetto, invero assai controverso dal punto di vista politico, riguarda le modalità di regolazione delle popolazioni di lupi presenti sul territorio, rispettivamente le condizioni alle quali le autorità possono decidere l'eventuale abbattimento di esemplari di questa specie comunque protetta.

La proposta di modifica dell'Ordinanza sulla caccia (OCP) fa seguito alla consultazione svolta durante lo scorso anno sulla strategia lupo e lince in Svizzera, che aveva raccolto numerose critiche da parte delle cerchie coinvolte.

In quell'ambito anche il nostro Cantone aveva evidenziato una serie di lacune nella proposta di modifica della strategia, a cui ora la Confederazione cerca di porre rimedio intervenendo sull'OCP.

In questa sede non possiamo che ribadire i concetti essenziali esposti nella nostra presa di posizione sulla strategia lupo del 9 settembre 2014, in particolare quello secondo cui le disposizioni su questa materia devono considerare la protezione di cui questa specie gode a livello svizzero e internazionale, tenendo però ben presente che l'allevamento convenzionale e tradizionale nelle regioni di montagna deve poter continuare ad essere possibile senza restrizioni inaccettabili.

Considerata questa premessa, in linea di principio condividiamo l'obiettivo della Confederazione di disporre tramite la modifica dell'OCP di uno strumento normativo che permetta un approccio responsabile e pragmatico per affrontare una questione oggettivamente complessa. Nondimeno, non possiamo sottacere alcuni elementi critici che la modifica dell'Ordinanza affronta ma non riesce a risolvere in modo soddisfacente.

Rileviamo in primo luogo che attraverso la proposta in oggetto la Confederazione delega ai Cantoni una parte importante delle responsabilità per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi, durante le quali occorre valutare se esistono le premesse per autorizzare l'abbattimento di uno o più esemplari di lupo che provocano danni rilevanti all'allevamento e sono comunque fonte di problemi maggiori.

Tenuto conto delle rivendicazioni avanzate in precedenza anche dal nostro Cantone, il cambiamento proposto potrebbe risultare vantaggioso in funzione della miglior conoscenza delle situazioni locali e della possibilità di intervenire più celermente con l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei. Al tempo stesso, tuttavia, l'intera responsabilità di tali decisioni – comprese eventuali autorizzazioni all'abbattimento di esemplari di lupo - ricadrebbe sulle autorità cantonali che si troverebbero a dover agire in modo non necessariamente coordinato con le realtà limitrofe e con la stessa Confederazione, che detiene pur sempre la competenza per la definizione della strategia in questo ambito.

A nostro giudizio, come per la regolazione dei branchi, anche per il rilascio dell'autorizzazione d'abbattimento di singoli lupi la Confederazione deve rimanere coinvolta, in forme da stabilire, al fine di usufruire dell'esperienza maturata a seguito di casi analoghi a livello nazionale, garantendo l'indispensabile coordinazione ed equità d'intervento a livello svizzero.

Le modifiche degli art. 4^{bis} e 9^{bis} dell'Ordinanza sulla caccia introducono criteri differenziati nella gestione di branchi di lupi, rispettivamente di esemplari singoli.

In questo ambito, dalla documentazione fornita non appare con chiarezza se le soglie introdotte soprattutto nel caso dei branchi siano suffragate da valutazioni scientifiche oppure se le stesse siano indicazioni essenzialmente empiriche. Questo aspetto va verificato per evitare l'istituzione di una prassi con conseguenze difficilmente prevedibili sullo sviluppo futuro delle popolazioni di lupi nel nostro Paese.

Dal profilo tecnico va inoltre chiarito come chi sarà chiamato a eseguire l'abbattimento di un giovane esemplare all'interno di un branco - presumibilmente gli agenti guardacaccia - possa distinguere di notte un giovane esemplare (cresciuto) da un componente della coppia dominante. È in effetti facile immaginare che un errore in tale ambito potrebbe generare immediate polemiche da parte degli ambienti protezionistici.

Le soglie riguardanti le misure contro singoli lupi indicate dall'art. 9^{bis} riprendono quelle contenute nell'attuale strategia lupo, aggiungendo il criterio della ripetitività dei danni causati in anni successivi, ma non tengono conto delle particolarità delle forme di allevamento praticate nelle diverse regioni svizzere.

A tale proposito, la formulazione dell'art. 9^{bis}, cpv. 3 andrebbe in qualche modo corretta, legando il concetto di misure di protezione esigibili alle reali condizioni di allevamento, così come alle caratteristiche morfologiche delle regioni in cui tale disposizione si applica.

Giova ricordare al riguardo il senso delle richieste avanzate in passato dal nostro Cantone, volte a considerare alcuni aspetti dell'allevamento praticato in Ticino. Nel nostro caso, il sistema di gestione dell'allevamento caprino e ovino, a causa della morfologia del territorio, delle dimensioni delle aziende e del tipo di animali che si allevano, in molte situazioni ben difficilmente può essere adattato in modo tale da proteggere le greggi come postulato dalla Strategia in vigore (recinzioni e cani da protezione) senza che questo comporti una drastica riduzione del numero di aziende oggi in attività.

Tenuto conto di quanto precede è inoltre lecito chiedersi se le soglie di abbattimento non debbano essere mantenute a livello di Strategia (o di Direttive emanate dall'Ufficio federale) in modo da poter essere verificate periodicamente e se del caso adattate tempestivamente qualora dovessero emergere elementi che impongono un cambiamento.

Dal profilo formale rileviamo inoltre che la modifica dell'Ordinanza sulla caccia in consultazione è accompagnata dall'abrogazione del cap. 4.4 della strategia lupo in vigore, che dovrà tuttavia essere armonizzata nel suo complesso con le modifiche dell'OCP, per evitare qualsiasi confusione nell'interpretare le disposizioni che questi strumenti contengono.

Il cpv. 3 dell'art. 4^{bis} OCP introduce il concetto di "*grave pericolo per l'uomo*", nel cui caso è autorizzata a determinate condizioni la regolazione del lupo. Tale concetto va assolutamente chiarito, in caso contrario l'autorità cantonale si troverebbe a dover far fronte a innumerevoli discussioni ed a inevitabili pressioni da parte delle cerchie contrarie, risp. favorevoli alla protezione della specie.

* * *

Sul piano generale, il progetto posto in consultazione va nella direzione di una prudente apertura rispetto alle condizioni attualmente in vigore, ritenuta una maggior autonomia dei Cantoni in questo ambito. Allo stesso tempo rimane valida la strategia in materia di grandi predatori, che conferma la protezione di questa specie (in accordo con la convenzione di Berna sottoscritta dalla Svizzera) e parte dal presupposto di una presenza costante di lupi sul territorio nazionale che si riproducono formando dei branchi. È pertanto palese che l'aumento della presenza di questo predatore nelle regioni dove l'allevamento di montagna è tuttora praticato andrà ad aumentare i conflitti in una situazione dove non si è ancora potuto determinare l'applicabilità e l'efficacia delle misure di prevenzione.

Ritenuto quanto precede, malgrado lo sforzo prodotto dalla Confederazione tramite la proposta di modifica dell'OCP, rimangono pertanto immutate le riserve che avevamo esposto in precedenza circa la strategia politica complessiva in questo settore.

Il rapporto esplicativo che accompagna il progetto in consultazione riporta del resto in modo corretto il numero di atti parlamentari che saranno a breve oggetto di discussione alle Camere federali.

A nostro giudizio è in quell'ambito che va ricercata una vera soluzione per il tema che qui ci occupa, concretamente la ricerca di una reale convivenza tra le popolazioni di grandi predatori, destinate a crescere, e l'allevamento di montagna nelle diverse forme oggi praticate.

La modifica dell'OCP affronta solo parzialmente questi aspetti fondamentali, limitandosi, accanto ad altre modifiche, ad una diversa attribuzione delle competenze e delle responsabilità tra Confederazione e Cantoni nell'analisi della situazione e soprattutto nella messa in atto dei provvedimenti.

In conclusione, rimandando per altre osservazioni più di dettaglio ai preavvisi allegati dei nostri servizi tecnici (Ufficio caccia e pesca, Ufficio protezione della natura, e Sezione agricoltura), così come alla presa di posizione della Conferenza delle Diretrici e dei Direttori della caccia (JDK-CDC), vi confermiamo che alcuni intenti perseguiti con la proposta di revisione dell'OCP possono essere condivisi, ritenuto però che il problema fondamentale della possibili convivenza tra grandi predatori e allevamento di montagna rimane irrisolto.

Considerata la delicatezza del tema in oggetto, questo nodo dovrà essere affrontato a breve sul piano legislativo, pena un inasprirsi del dibattito politico tra gli ambienti vicini all'agricoltura e all'allevamento, che chiedono un sostanziale allentamento della protezione dei grandi predatori, e altre cerchie della popolazione che al contrario ricercano con convinzione una forma di convivenza con queste specie.

Confidiamo che le osservazioni formulate nell'ambito di questa consultazione possano permettere di migliorare l'attuale progetto e di integrarlo in una visione complessiva, in modo da raggiungere gli obiettivi appena menzionati.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegati: preavvisi dei servizi cantonali interessati (UCP, UNP, e Sezione agricoltura)

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Ufficio caccia e pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Delegato cantonale per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Riferimento/Numero d'incarto: O024-1914

Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) – interventi volti a regolare le popolazioni di lupi

Indagine conoscitiva – modulo di risposta

Nome / Ditta / Organizzazione	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA
Sigla della ditta / Organizzazione	
Indirizzo	6500 Bellinzona
Persona di contatto	G. Leoni
Telefono	079 503 99 20
E-mail	giorgio.leoni@ti.ch
Data	4 marzo 2015

Vi preghiamo di inviare il vostro parere in formato **word** per e-mail entro il 16 marzo 2015 al seguente indirizzo: martin.baumann@bafu.admin.ch

Osservazioni generali

Con la presente revisione dell'Ordinanza federale sulla caccia (OCP), la Confederazione intende disciplinare gli interventi volti a regolare la presenza del lupo in un determinato territorio - differenziando tra singoli esemplari e branchi di lupi - fissando nell'Ordinanza le condizioni necessarie per potere rilasciare un'autorizzazione d'abbattimento che attualmente sono stabilite nella Strategia lupo svizzera.

Inoltre in base all'art. 12 cpv. 2 LCP viene delegata ai Cantoni la responsabilità del rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di singoli lupi, mentre in ottemperanza all'art. 12 cpv. 4 LCP viene mantenuta la necessità di richiedere il consenso alla Confederazione in caso di prelievi volti alla regolazione dei branchi.

Da parte nostra siamo fermamente contrari a questa nuova procedura, già per il solo fatto che incoerentemente il lupo verrebbe gestito in maniera diversa rispetto a quanto previsto per le altre specie di grandi predatori (lince e orso), anch'esse specie protette a livello svizzero e internazionale, per le quali le condizioni d'abbattimento rimangono stabilite nelle rispettive Strategie, ciò che è chiaramente più logico, anche per il lupo, essendo delle disposizioni che devono essere regolarmente verificate e adattate nel tempo in maniera tempestiva in base alle esperienze acquisite.

Inoltre pure per il rilascio delle autorizzazioni d'abbattimento di singoli lupi va mantenuto il coinvolgimento (= approvazione/parere) della Confederazione (attualmente assicurato attraverso le Commissioni intercantionali), solo così rimane garantita la coordinazione e un'uniformità ed equità d'intervento a livello nazionale, facendo progressivamente tesoro delle esperienze acquisite in altri Cantoni.

Pareri e osservazioni sui singoli articoli (un riquadro per articolo)

Articolo	Commenti / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 4bis	cpv. 1 Nel merito della regolazione di un branco di lupi, non comprendiamo su quali basi scientifiche sia stato fissato il numero massimo di prelievo corrispondente al 50% dei cuccioli nati nel corso dell'anno. Richiediamo di rivedere su basi scientifiche la percentuale di prelievo, nonché di tenere in considerazione pure la mortalità naturale o a seguito d'incidenti, alla quale andrebbero a sommarsi gli abbattimenti. Inoltre ci chiediamo, di notte e quando i cuccioli si saranno avvicinati alla taglia degli adulti, come sarà possibile garantire che la coppia dominante (genitori) non venga colpita a seguito di facili errori di valutazione. Il rischio di disfacimento del branco e la creazione di orfani	

	<p>è elevato, ciò che a nostro parere è contrario a una corretta gestione di una specie (soprattutto se questa è protetta a livello internazionale) e alla tutela dei giovani esemplari.</p>	
	<p>cpv. 2 Oltre a essere contrari nel fissare le soglie di abbattimento nell'Ordinanza, non comprendiamo su che basi scientifiche, o in base a quali esperienze, per potere effettuare degli abbattimento all'interno di un branco di lupi sia stata fissata una soglia di 10 animali da reddito nell'arco di 4 mesi, quando in presenza di un singolo esemplare tale soglia è fissata a 35 animali da reddito. Di sicuro le predazioni di un branco sono superiori a quelle di un singolo esemplare, per cui la soglia va come minimo parificata a 35 animali da reddito.</p>	
	<p>cpv. 3 Come per l'orso, richiediamo che venga assolutamente chiarito cosa si intende "in caso di grave pericolo per l'uomo". Caso contrario, questa disposizione genererà innumerevoli discussioni, pressioni immediate da parte degli ambienti contrari al lupo e aspre polemiche. La stessa disposizione dovrà poi valere anche per singoli lupi e non solo per i branchi.</p>	
Art. 9 bis	<p>cpv. 1 Riprendendo le osservazioni generali, richiediamo che venga mantenuto l'obbligo di coinvolgimento (= approvazione/parere) della Confederazione anche nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di singoli lupi. Solo così rimane garantita l'indispensabile coordinazione e uniformità ed equità d'intervento a livello nazionale. Inoltre, così facendo, si può venire a conoscenza e far tesoro delle esperienze acquisite in altri Cantoni. Il coinvolgimento della Confederazione è pure importante dal profilo giuridico nell'ottica di eventuali ricorsi. Attualmente il coinvolgimento è assicurato attraverso le Commissioni intercantonali, ma se ritenuto giustificato può essere introdotta un'altra modalità.</p>	

	<p>cpv. 2</p> <p>Sempre riprendendo le osservazioni generali, siamo contrari a fissare nell'Ordinanza le soglie di abbattimento, le quali devono per contro essere definite e rimanere - come attualmente - nella specifica Strategia lupo.</p> <p>Questo è importante, essendo delle disposizioni che devono essere regolarmente verificate e adattate nel tempo in maniera tempestiva in base alle esperienze acquisite.</p>	
	<p>cpv. 3</p> <p>Andrebbe pure introdotta la condizione, affinché una predazione sia computabile, che l'animale da reddito predato si trovi a pascolare in un'area autorizzata a tale scopo.</p> <p>Quale presupposto per realmente trovare una convivenza tra esigenze umane ed esigenze dei grandi predatori, va garantito anche a quest'ultimi un loro territorio, all'interno del quale le loro esigenze hanno la priorità rispetto a quelle dell'allevamento di bestiame.</p>	
	<p>cpv. 4</p> <p>Non essendoci grandi esperienze in merito alle predazioni di bestiame grosso in Svizzera, non viene fissata una soglia, ma ci si limita ad una disposizione generica, delegando l'intera responsabilità ai Cantoni.</p> <p>Cio' comprova l'esigenza di non fissare delle soglie nell'Ordinanza, ma di lasciarle nella Startegia lupo, come già evidenziato per il cpv. 2.</p> <p>In tal modo, appena vi sarà un'esperienza sufficiente, potranno pure essere tempestivamente definite delle soglie per le predazioni al bestiame grosso.</p>	
	<p>cpv. 5</p> <p>Vale quanto espresso per il cpv. 1, per cui anche in questo caso è importante che venga coinvolta - oltre ai Cantoni interessati - anche la Confederazione.</p>	

Art. 10 bis lett. f)	Conseguentemente a quanto richiesto nei punti precedentemente, l'articolo (lett. f) non va modificato.	
		PER L'UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA Il Capo ufficio: G. Leoni

Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13
telefono 091 814 25 92
fax 091 814 25 99
e-mail dt-unp@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
Sezione dello sviluppo territoriale

- 5 MAR. 2015
(16/12) TIC

Funzionario
incaricato

M. Foglia

**Ufficio della natura e del paesaggio
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

814.37.08
massimiliano.foglia@ti.ch

Divisione dell'ambiente
a.a. M. Celio
Residenza

Bellinzona

27 febbraio 2015

Ns. riferimento

Vs. riferimento

revisione ocp-lupo-2015.docx

Modifica dell'ordinanza sulla caccia - Indagine conoscitiva

Caro Moreno,

abbiamo esaminato la proposta di modifica dell'Ordinanza sulla caccia e il relativo rapporto esplicativo.

Il lupo costituisce una specie protetta secondo la Convenzione di Berna, ratificata anche dal nostro Paese. Qualsiasi allentamento delle norme di protezione deve pertanto trarre origine da necessità oggettive ed essere fondato su basi scientificamente rigorose, evitando di prestarsi a decisioni influenzate dal pregiudizio e dall'emotività. In questo senso l'ampiezza delle proposte di modifica volte alla regolazione degli effettivi dei branchi e il disimpegno dell'UFAM sul fronte decisionale non appaiono soluzioni adeguate ad una situazione che necessita sia di risposte solide dal profilo conservazionistico, che di una coordinazione efficiente e univoca su scala nazionale.

Nel merito dei singoli articoli che compongono il disegno di modifica dell'Ordinanza, rileviamo quanto segue.

Art. 4^{bis} – Regolazione del lupo

Il capoverso 1 sancisce il principio di ammettere l'abbattimento dei cuccioli dell'anno (precedente o di quello in corso, secondo il cpv. 4) nella misura massima del 50%. Non è dato di sapere sulla base di quale criterio sia stato individuato tale tasso di abbattimento, che appare del tutto arbitrario e sul quale, in mancanza di una giustificazione scientifica, solleviamo pesanti riserve. In particolare rileviamo come la definizione di una percentuale fissa non consideri il naturale tasso di mortalità dei cuccioli. Richiediamo pertanto che il tasso di abbattimento venga giustificato e definito sulla base di argomentazioni scientifiche, che potrebbero anche variare di caso in caso. Una formulazione aperta e che integri anche il fattore di mortalità naturale ci sembra più adeguata ed equilibrata.

Il capoverso 2 definisce il concetto di "danni ingenti", fissando ad almeno 10 animali da reddito minuti uccisi sull'arco di 4 mesi la soglia di abbattimento dei cuccioli. Anche qui non vi è traccia di giustificazioni sulla definizione della soglia, che riteniamo decisamente bassa per entrare nel novero di quei pregiudizi alle aziende agricole, che si vorrebbe ritenere "ingenti". Non si capisce inoltre perché la soglia di regolazione proposta sia notevolmente più bassa rispetto a quelle di abbattimento di singoli individui, che necessitano oltretutto di risorse alimentari più contenute. In assenza di giustificazioni sufficientemente solide, richiediamo che la soglia di regolazione venga fissata almeno allo stesso livello di quella per i singoli lupi.

Richiediamo inoltre che venga definita in modo chiaro e univoco anche la soglia per i grandi animali da reddito.

Secondo il capoverso 3 un "caso di grave pericolo per l'uomo" si verifica anche se i lupi si aggirano regolarmente nelle immediate vicinanze degli insediamenti mostrandosi poco timorosi. Riteniamo tale formulazione troppo generica e non commisurata al principio di "grave pericolo". Un pericolo dovrebbe essere ritenuto di grave entità solo a fronte di comportamenti palesemente problematici, in assenza di quali il principio di controllo preventivo degli effettivi assume una connotazione generica che può ingenerare effetti perversi e privi di fondamento.

Riteniamo pertanto opportuna una riformulazione e una precisazione del concetto di "grave pericolo".

Art. 9^{bis} – Misure contro singoli lupi

L'art. 9^{bis} non prevede nessuna consultazione dell'UFAM per l'abbattimento di singoli lupi, come avviene tuttora. Riteniamo che la supervisione da parte dell'UFAM sia fondamentale, affinché sia garantita a livello nazionale un'uniformità di approccio alla tematica e di trattazione dei singoli casi, nonché una supervisione che permetta di gestire il tema dei lupi in dispersione con criteri univoci e una visione complessiva.

Richiediamo pertanto che l'art. 9bis preveda il rilascio di un'autorizzazione preliminare da parte dell'UFAM per l'abbattimento di singoli lupi.

Art. 10^{bis} – Strategia di tutela di singole specie animali

Richiamando quanto esposto in merito all'art. 9^{bis}, richiediamo che anche nel caso di singoli interventi nell'effettivo di lupi l'UFAM sia consultato e rilasci un'autorizzazione preliminare.

Ti invitiamo a considerare gli aspetti che precedono nell'ambito dell'allestimento della presa di posizione cantonale.

Con i nostri più cordiali saluti.

Ufficio della natura e del paesaggio

Il Capoufficio:

L. Besomi

Il collaboratore:

M. Foglia

C.p.c.:

G. Leoni, Capo UCP, Residenza



Riferimento/Numero d'incarto: O024-1914

Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) – interventi volti a regolare le popolazioni di lupi

Indagine conoscitiva – modulo di risposta

Nome / Ditta / Organizzazione	Sezione Agricoltura
Sigla della ditta / Organizzazione	
Indirizzo	Viale S. Franscini 17
Persona di contatto	Loris Ferrari
Telefono	091 814 35 49
E-mail	loris.ferrari@ti.ch
Data	04.03.2015

Vi preghiamo di inviare il vostro parere in formato **word** per e-mail entro il 16 marzo 2015 al seguente indirizzo: martin.baumann@bafu.admin.ch

Osservazioni generali

Situazione in Ticino:

L'allevamento del bestiame ovino e caprino è molto presente nelle vaste zone di montagna del nostro Cantone e ha una particolare importanza sia a livello economico che di gestione del territorio. La convivenza di questo tipo d'allevamento con il ritorno dei grandi predatori, tenuto conto del nostro territorio, della realtà locale della pratica dell'allevamento e delle piccole dimensioni delle nostre aziende, non è ovunque possibile. In questa situazione la sopravvivenza di un'agricoltura di montagna in zone discoste e impervie, come è il caso per il nostro Cantone, viene messa a repentaglio. L'allevamento di bestiame minuto (ovini e caprini) rappresenta l'unica forma d'agricoltura in tali zone. Nelle valli dove i pendii sono scoscesi, scarseggiano i pascoli e i prati da sfalcio per la produzione di fieno, il vago pascolo, pratica radicata nella tradizione ma ancora oggi indispensabile, permette di sfruttare il sottobosco (castagne, erba, arbusti, ...) nel momento e nei luoghi in cui il foraggio scarseggia. Nel bosco le recinzioni non sono autorizzate e nemmeno possibili per il rilievo poco adatto (forti pendenze e mancanza di suolo dove mettere i pali). In ogni caso l'impiego di recinzioni in considerazione della resa bassa di foraggio delle superfici foraggere, implica l'utilizzazione di aree importanti e genera quindi costi esorbitanti. Bisogna poi considerare che le poche aziende rimaste si trovano già spesso in situazione di difficoltà economiche. La presenza del lupo va quindi ad aggravare una situazione già fragile.

Osservazioni:

L'insediamento dei branchi non deve essere favorito sul territorio nazionale. Qualora questo succedesse, l'attività agricola nelle zone montane e alpestri sarebbe a rischio, con conseguenze negative per l'economia locale, la gestione del territorio e il turismo.

Nella presente ordinanza, per le decisioni d'abbattimento vengono considerate unicamente le predazioni avvenute laddove sono attuate misure di protezione. Tuttavia le misure attualmente proposte per la protezione delle greggi non sono attuabili che per una parte delle aziende. I costi per i cambiamenti di gestione e gli investimenti richiesti dalle misure di protezione possono essere importanti mettendo a rischio la sussistenza stessa dell'azienda. La gestione tramite recinti non è proponibile che in alcuni casi e l'impiego di cani da protezione si è avvertito essere problematico per i frequenti conflitti con il turismo e con il vicinato. Per il raggiungimento della soglia per l'abbattimento devono essere considerate tutte le predazioni indipendentemente dalla presenza o meno di misure di protezione.

Dato che l'abbattimento dei singoli lupi compete unicamente al Cantone, la decisione deve poter essere presa in tempi brevi visto l'interesse pubblico preponderante della tutela degli animali da reddito. Per questo motivo la decisione deve essere imperativa e non deve soggiacere al diritto di ricorso.

Facciamo notare che le norme di abbattimento considerano prevalentemente gli alpeggi, mentre le predazioni avvengono anche durante il pascolo autunnale/primaverile in azienda.

Inoltre nell'interesse generale dell'agricoltura di montagna svizzera teniamo a farvi sapere che sosteniamo la presa di posizione del SAB e delle principali organizzazioni agricole svizzere.

Pareri e osservazioni sui singoli articoli (un riquadro per articolo)		
Articolo	Commenti / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
4 bis cpv. 1	Se un lupo causa importanti danni, deve poter essere eliminato, indipendentemente se è un riproduttore o meno.	
4 bis cpv. 2	Chi definisce l'areale abituale di attività del branco? La soglia di 10 animali deve valere anche per i lupi che si staccano dal branco.	
4 bis cpv. 3	L'abbattimento di lupi che si avvicinano ai centri abitati deve essere preso in considerazione anche per i lupi singoli non appartenenti al branco. Questo capoverso deve essere ripreso anche nell'Art. 9. In Ticino siamo confrontati con lupi singoli, che sempre più spesso si aggirano e predano poco lontano dai centri abitati (M51 in Val Resa 9/10 febbraio 2015)	
9 bis cpv.2	Il conteggio degli animali predati per autorizzare l'abbattimento deve essere fatto su tutto il territorio nazionale e non solo nell'areale di attività del lupo. Nel caso di lupi singoli in transito non può essere definita una zona d'attività.	
9 bis cpv.2 a,b,c	I valori di soglia per l'abbattimento sono troppo elevati (gli stessi presenti nella Strategia Lupo 2008). Proponiamo un abbassamento per ognuna delle situazioni proposte. Se un lupo inizia a predare gli animali da reddito non smetterà più di farlo per cui non ha grande senso fissare delle soglie.	a. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di quattro mesi; b. sono uccisi almeno 10 animali da reddito nell'arco di un mese; o c. sono uccisi almeno 5 animali da reddito (vedi nota seguente per il resto del testo)
9 bis cpv.2c	Il limite deve riguardare le zone dove in almeno uno dei due anni precedenti sono stati registrati danni. Vi sono zone d'entrata preferenziale dall'Italia dove le predazioni si ripeteranno (dalla Val Formazza (I) alla Val Rovana (CH)). Dato che in certe regioni le	c. sono uccisi almeno 5 animali dopo che almeno in uno dei due anni precedenti sono già stati registrati danni causati da lupi.

	predazioni avvengono nel periodo autunnale/invernale sulle aziende di base (novembre a febbraio), il conteggio dell'anno non deve essere fatto secondo calendario (dal 1.1. al 31.12).	
9 bis cpv. 4	In caso di danni al bestiame grosso il numero minimo deve essere ridotto	
9 bis cpv. 5	Per la coordinazione è essenziale che l'informazione sulla presenza e l'identità dei lupi sul territorio venga trasmessa per tempo anche ai cantoni limitrofi.	
9 bis cpv. 6	Dato che il lupo percorre in poco tempo lunghe distanze, l'autorizzazione all'abbattimento non deve essere limitata al singolo alpeggio non proteggibile. Il perimetro deve essere valutato in funzione della conformazione del territorio e della presenza di animali da reddito nella zona. Questo è molto importante nel caso di predazioni avvenute in più cantoni e sulle aziende di base al di fuori del periodo d'alpeggio.	Eliminare il seguente testo: Quest'ultimo corrisponde al perimetro dell'alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione esigibile.